



Notaio
Federico Cattanei

Repertorio numero 24042

Raccolta numero 9890

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di maggio, alle ore nove.
In Genova, nel mio studio in Piazza della Vittoria civico numero undici A
interno quattro.

Dinanzi a me **Dottor FEDERICO CATTANEI** Notaio in Genova, iscritto
nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, nessuno ri-
chiedendo l'assistenza dei testimoni, e' comparso

Massimo Giacomo TERRILE, nato a Genova (GE) il ventisei settembre
millenovecentoquarantasette, domiciliato per la carica in Genova, via Nino
Cervetto 35

Detto Comparente, della cui identita' personale e qualifica io Notaio sono
certo, cittadino italiano, dichiarando di agire nella sua qualita' di Presidente
del Consiglio di Amministrazione della:

"JOB CENTRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" con unico
socio, con sede in Genova (GE), Via N. Cervetto n. 35, capitale sociale Eu-
ro 142.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n.
01266130994 di codice fiscale e al R.E.A. 396707

mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il verbale delle rela-
tive deliberazioni, all'assemblea di detta Societa' qui convocata, in questo
giorno ed ora, ai sensi dello Statuto sociale vigente, per discutere e delibe-
rare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Modifica dello Statuto Societario

2. Nomina dell'Organo Amministrativo della Societa'

Al che aderendo io Notaio do' atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea il Comparente signor Massimo Giaco-
mo TERRILE il quale constata e da' atto:

a) che la presente assemblea e' stata regolarmente convocata mediante lette-
ra del 24 aprile 2016 prot. 25/2016

b) che e' presente l'unico socio

"Comune di Genova - Ente Pubblico" codice fiscale 00856930102 qui rap-
presentato dalla dott.ssa Mina Pesce, in forza di delega del Sindaco Prot.
152476 del 3 maggio 2016

c) che per l'organo amministrativo e' presente il Presidente sopra comparso

d) che per il Collegio Sindacale sono presenti la dott.ssa Danila Reborra,
presidente, e il dott. Mauro Rovida, Sindaco effettivo, avendo giustificato
l'assenza il Sindaco effettivo dott.ssa Paola Tarigo

e) che non si verificano impedimenti all'esercizio del diritto di voto;

f) che pertanto la presente assemblea e' validamente costituita ed idonea a
discutere e deliberare sull'ordine del giorno, di cui passa alla trattazione.

1. Modifica dello Statuto Societario

Il presidente ricorda che il Comune di Genova ha adottato proprie disposi-
zioni regolamentari in ordine alla gestione ed al controllo delle societa' par-
tecipate, ed in tale ambito si rende necessario adeguare lo statuto sociale sia
prevedendo espressamente la possibilita' di nomina di un organo ammini-
strativo monocratico (Amministratore Unico), sia inserendo in statuto alcu-
ne nuove disposizioni dirette al rafforzamento dei controlli del Comune di
Genova e unico socio sulla societa'.

Con l'occasione, in coerenza con le disposizioni regolamentari del Comune di Genova, si rende opportuno precisare che l'organo di controllo, come per legge, può essere parimenti un organo monocratico (Sindaco Unico)

In particolare vengono proposte le seguenti modifiche

Articoli 6, 7, 8 e 9: inserire espressamente il riferimento all'Amministratore Unico, e all'organo di controllo monocratico in coerenza con il testo del nuovo articolo 17 di cui in appresso, come segue:

Art. 6

Assemblea

L'Assemblea dovrà essere convocata almeno due volte all'anno: entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'approvazione del piano programmatico e del bilancio previsionale ; entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e comunque non oltre i termini legge.

L'assemblea viene inoltre indetta ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico la convochi.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico deve convocare senza indugio l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta da un Consigliere di Amministrazione, dal Sindaco unico o da un Sindaco Effettivo, ovvero dal Socio Unico.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea, oltre all'approvazione del consuntivo:

- la nomina dei consiglieri o dell'Amministratore unico
- la nomina del sindaco o dei sindaci e del presidente del collegio sindacale
- le modificazioni all'atto costitutivo
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio
- l'approvazione del piano programma con dettagliato programma delle attività
- l'approvazione del bilancio di previsione o budget

Sono inoltre soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea i seguenti atti:

- approvazione delle linee strategiche dei piani di investimento, dei piani di assunzione del personale ed indirizzi in materia di assunzione di personale ed in materia di appalti e concessioni;
- contrazione di mutui ed operazioni di finanziamento a medio-lungo termine;
- acquisizione e cessione di immobili che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione;
- acquisizione di beni e servizi per importi superiori a € 100.000 (centomila), non compresi nel piano programma di cui al presente articolo;
- convenzioni con Enti Locali, Fondazioni, Istituzioni Pubbliche, Associazioni, Imprese interessate al settore oggetto dell'attività;

La convocazione avverrà mediante lettera raccomandata, spedita agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci e contenente, oltre il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'oggetto della discussione.

Saranno valide le assemblee anche senza detta convocazione nelle quali sia

rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le assemblee potranno essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

La partecipazione alle assemblee da parte del socio è regolata dalla legge, ogni socio potrà farsi rappresentare per mezzo di delega scritta anche da persona non socia.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e deliberano rispettivamente sulle materie di cui agli artt. 2364 e 2365 C.C.

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore unico, o in caso di assenza, da persona eletta dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea medesima.

Art. 7

Organi di Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri anche non soci, che durano in carica tre esercizi.

I Consiglieri sono nominati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

Al Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico sono conferiti, nei limiti dell'oggetto sociale, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con la sola esclusione di quelli che per legge o per il presente Statuto sono riservati all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo ambito, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, un Presidente.

Inoltre, il Consiglio può nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri ai sensi e nei limiti di legge.

Il Presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno due Consiglieri o dal sindaco unico o dai sindaci.

Il Consiglio è convocato a mezzo lettera raccomandata, fax, telefax, e-mail o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio di amministrazione può essere convocato tanto presso la sede sociale quanto altrove, purché in Italia.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, qualora non sia presente quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si ha per non approvata.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, ovvero adottate dall'Amministratore unico nelle stessa ipotesi, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e dal sindaco unico o dai sindaci.

Il socio ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fidu-

cia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa dal Socio il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento di cautelare di revoca degli amministratori medesimi.

Art. 8

Compensi

Per i Consiglieri di amministrazione e per l'Amministratore unico potrà essere stabilito un compenso determinato dall'Assemblea dei soci non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione cui siano conferiti incarichi, procure o deleghe, potrà essere riconosciuto da parte del Consiglio, sentito il parere del Sindaco unico o Collegio Sindacale, un compenso stabilito all'atto dell'attribuzione degli incarichi, delle procure o delle deleghe.

Art. 9

Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, l'Amministratore unico e l'Amministratore Delegato, se nominato e nei limiti della delega, hanno la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale della società e in tale veste sottoscrivono tutti gli atti in nome della società, premettendone la ragione sociale.

Articolo 10: inserire i riferimenti all'organo monocratico, in coerenza con il nuovo testo proposto dell'articolo 17, e un nuovo ultimo comma, come segue

Art. 10

Sindaco unico - Collegio Sindacale

Il Sindaco unico, o il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, sono scelti e funzionanti a norma di legge, durano in carica non più di tre esercizi e sono rieleggibili.

La retribuzione spettante al Sindaco unico o Collegio Sindacale è determinata dall'assemblea.

Il Sindaco unico o Collegio sindacale sono nominati dall'Assemblea in conformità alle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

Articolo 11: inserire il riferimento all'Amministratore Unico:

Art. 11

Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

E' fatto obbligo all'organo amministrativo di presentare entro il 31 dicembre di ogni anno all'approvazione dell'assemblea dei soci il bilancio preventivo, il piano programma ed il dettagliato programma delle attività sociali.

Gli elaborati devono essere depositati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, redige il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e la nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del C.C.

Dell'eventuale utile netto risultante dal bilancio approvato, il 5% viene dedotto per essere assegnato alla riserva legale finché essa non raggiunga il

quinto del capitale sociale. L'utile che residua verrà destinato secondo la decisione dell'assemblea.

Inserire i seguenti nuovi articoli da 13 a 20 e rinumerare l'articolo 13 che diviene 21:

Articolo 13

(Report periodici)

Fatte salve le attività di rendicontazione previste, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico riferisce ai soci mediante relazione scritta almeno due volte l'anno.

Inoltre presenta ai soci:

- entro il 15 ottobre, la Relazione Previsionale Aziendale, come meglio dettagliato al successivo art. 14;
- la relazione illustrativa, come meglio dettagliato al successivo art. 16, sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio per il raffronto con i dati previsionali;
- Entro il 20 febbraio, la Relazione finale, come meglio dettagliato al successivo art. 19, sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione.

Articolo 14

(Relazione Previsionale Aziendale)

Per la definizione degli indirizzi strategici di cui all'art. 170, D.lgs. 267 del 2000, alla cui realizzazione la Società deve tendere nel triennio successivo alla loro adozione da parte del Comune di Genova, l'Organo Amministrativo trasmette, entro il 15 ottobre di ogni anno, al Comune di Genova la Relazione Previsionale Aziendale.

La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

- a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
- d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;
- e) il piano annuale delle assunzioni articolato su base triennale e corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa ai dati del personale, al loro reclutamento e ai conferimenti di incarichi ai dipendenti;
- f) il piano annuale degli acquisti.

Articolo 15

(Piano operativo Aziendale)

La società, sulla base degli obiettivi strategici e gestionali approvati nel do-

cumento unico di programmazione approva il piano operativo aziendale, contenente gli obiettivi specifici assegnati alla Dirigenza e al personale, nel termine di 60 giorni dall'approvazione dei Documenti Previsionali e Programmatici approvati dal Comune di Genova relativi allo stesso esercizio.

Articolo 16

(Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici , gestionali e sul mantenimento degli equilibri finanziari)

L'Organo amministrativo trasmette al Comune di Genova una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati nell'anno e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive nel rispetto dei tempi previsti per la deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'art. 193 del Dlgs.267/2000;

La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.

Articolo 17

(Principali obblighi di informazione e segnalazione)

Il presidente del Collegio sindacale o il Sindaco unico invia all'azionista Comune di Genova, almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze indicate dagli Articoli 13, 14, 15 e 16 del presente Statuto al fine di garantire all'azionista Comune di Genova i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 18

(Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi strategici e gestionali)

La società che si trovi nelle condizioni di non rispettare gli obiettivi strategici e gestionali, tali da pregiudicare gli equilibri complessivi dell'Ente adotta apposita e motivata delibera e ne dà comunicazione alla struttura comunale dedicata ai rapporti con le società partecipate per l'individuazione delle adeguate misure correttive.

Articolo 19

(Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione)

Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati dal Comune di Genova e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione, affinché lo stesso possa verificare il grado di raggiungimento degli indirizzi strategici.

Articolo 20

(Principi contabili per il Bilancio Consolidato)

Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune di Genova la società si impegna ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio.

Articolo 21: inserire il riferimento all'Amministratore Unico; aggiungere di

seguito un nuovo articolo 22 (e rinumerare i successivi articoli 23 - gia' 14 - e 24 - gia' 15), come segue:

Art. 21

Scioglimento

Lo scioglimento della società si verifica nei casi espressamente previsti dalla legge e si verifica:

- per decorso del termine
- per il raggiungimento dello scopo sociale o per la sopravvenuta impossibilità a perseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea
- per la riduzione del capitale al disotto del limite legale, salvo quanto disposto dagli artt 2447 e 2482 ter
- per deliberazione dell'assemblea

La società si scioglie inoltre per altre cause previste dalla legge.

Gli effetti dello scioglimento si verificano, nel caso di deliberazione dell'assemblea dalla data dell'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese, e negli altri casi nell'iscrizione nello stesso registro della dichiarazione con cui il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico ne accerta la causa.

L'Assemblea, direttamente o su convocazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico, procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in base agli art. 2487 e seguenti C.C.

Articolo 22

(Obblighi di trasparenza)

La società realizza, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Genova, una propria pagina internet istituzionale curandone, altresì il periodico aggiornamento.

Si intendono integralmente richiamati gli obblighi di legge in tema di trasparenza e anticorruzione."

Si apre la discussione al termine della quale l'assemblea, unanime, delibera:
- di approvare il nuovo testo degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dello statuto sociale e la nuova numerazione dei precedenti articoli, il tutto come sopra verbalizzato

Il testo aggiornato dello statuto sociale, riportante le modifiche teste' approvate, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" omessane la lettura da parte di me Notaio ad istanza del Comparsente

2. Nomina dell'Organo Amministrativo della Società'

A questo punto il presidente ricorda ai presenti che l'intero Consiglio di Amministrazione si e' presentato dimissionario alla presente assemblea.

Il presidente evidenzia che diviene possibile nominare un Amministratore Unico, subordinatamente all'iscrizione, anche contestuale, nel Registro Imprese, della modifica statutaria teste' deliberata.

Il presidente cede la parola al rappresentante del Comune di Genova il quale comunica che per la nomina del nuovo organo amministrativo sono state esperire tutte le procedure e disposizioni regolamentari per la scelta del relativo candidato, e che e' intenzione del Comune di Genova nominare un Amministratore Unico in persona del sig. Franco GIONA

Di seguito l'assemblea, unanime, nell'accettare le dimissioni dei Consiglieri

attuali, delibera, subordinatamente all'iscrizione anche contestuale nel Registro Imprese della modifica statutaria di cui al precedente punto all'ordine del giorno e quindi a decorrere dall'iscrizione stessa:

- che la società sia amministrata da un Amministratore Unico, con tutti i poteri di legge e statuto e con le limitazioni di cui all'articolo 6 (sei) dello statuto sociale, in persona di Franco GIONA, nato a Cassinelle (AL) il 15 luglio 1954, residente in Genova, viale Ponte dell'Ammiraglio 60/7, codice fiscale: GNI FNC 54L15 C030M

- di stabilire che l'Amministratore Unico duri in carica per tre esercizi, e cessi fino all'assemblea che delibererà in ordine al bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2018;

- di determinare il compenso per l'Amministratore Unico in Euro 5616,00 annui comprensivo di tutti gli oneri dovuti.

All'Amministratore Unico competerà la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, a norma dell'articolo 9 (nove) dello statuto e con le limitazioni di cui allo statuto medesimo.

Stante quanto sopra deliberato l'assemblea dà mandato al Legale Rappresentante "pro tempore" per apportare al presente verbale ed all'allegato statuto le correzioni o le integrazioni formali che fossero eventualmente richieste dal Registro delle Imprese in sede di deposito ed iscrizione della presente delibera, ovvero proporre eventuali ricorsi e gravami ai sensi degli articoli 2189 e 2192 del Codice Civile.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la presente assemblea alle ore dieci.

Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono convenute a carico della società.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte di mia mano ed in parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia su quindici facciate e quanto sino a qui della sedicesima di quattro fogli da me letto al comparente che a mia domanda lo approva e quindi con me Notaio lo sottoscrive, alle ore dieci.

F.to Massimo Giacomo TERRILE

F.to Federico CATTANEI - Notaio